INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 4 - BIS AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

PIERLUIGI POLETTI ZAMBELLI ALBERTONI
NUMERO DI ISCRIZIONE AL R.U.I.: A000123489

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI

SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione

L'Intermediario POLETTI PIERLUIGI ASSICURAZIONI SNC agisce per conto di più Imprese;
con riferimento al contratto distribuito, l'Impresa rappresentata può essere:
Itas Mutua
Italiana Assicurazioni S.p.A..
Generali Italia S.p.A.

SEZIONE II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

a) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario fornisce:

   1) una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del codice;

   2) una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice, attraverso l'analisi delle informazioni rilasciate mediante la compilazione del questionario per la valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza del prodotto d'investimento assicurativo proposto.
   una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi d'investimento disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata. Tale consulenza si esplica attraverso l'analisi delle informazioni rilasciate mediante la compilazione del questionario per la valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza del prodotto d'investimento assicurativo proposto.

b) L'Intermediario dichiara di non fornire al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo.

c)

d) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.

e) *Fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119 bis, comma 7, del Codice.*

Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, del Reg. Ivass n. 40/2018, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice, vengono fornite:

- in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, con l'illustrazione delle caratteristiche, della durata, dei costi e dei limiti della copertura nonché ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.

SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi (ai sensi dell'art. 57 del Reg. IVASS n. 40/2018)

Con riferimento al prodotto distribuito, l'Intermediario riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo. L'Intermediario può ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l'attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.
Attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice, vengono forniti i gli importi relativi a costi e a oneri del prodotto d'investimento assicurativo.

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.